

Allegato A)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

Il giorno _____, con la presente scrittura privata, l'ente Comune di Pianiga (di seguito solo Comune), con sede in Piazza San Martino n. 1 in Pianiga, Codice fiscale 90000660275 - P. IVA 01654230273, qui rappresentato dalla Responsabile del Settore Affari Generali e Socio Culturale _____, in qualità di _____, domiciliata ai fini della presente presso la sede comunale, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (come da decreto sindacale di nomina numero _____ del _____),

e
l'Associazione/organizzazione senza scopo di lucro denominata _____ (di seguito solo Associazione) con sede in Via/Piazza _____, codice fiscale _____, nella persona del legale rappresentante Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____ residente a _____, CF _____, che dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione/organizzazione;

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

Atteso che:

-la Legge Regionale del Veneto n. 40 del 30/08/1993 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato”, ai sensi dell’art.1 “...riconosce e valorizza la funzione sociale dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo ne promuove l’autonomo sviluppo e ne favorisce l’originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile per affermare il valore della vita, migliorarne la qualità e per contrastare l’emarginazione”;

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore”;
- il Codice civile;
- l’art. 45 del Codice ha istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS);
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;

Considerato, inoltre, che:

- l’articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
 1. l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale;
 2. il possesso di requisiti di moralità professionale;
 3. il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

Considerato, infine, che:

- il comma 3 dell’articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
 - dal giorno _____ al giorno _____ è stato pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale www.comune.pianiga.ve.it , in “amministrazione trasparente”, uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire alle organizzazioni di volontariato e di associazione di promozione sociale manifestare il loro interesse per lo svolgimento del servizio di trasporto sociale, di realizzazione di progetti di supporto a servizi di utilità sociale rivolti ai cittadini e di realizzazione dei soggiorni climatici per anziani;
 - svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l’Associazione non lucrativa denominata _____
- per lo svolgimento del servizio descritto all’articolo 4 della presente;
- l’Associazione ha quali prioritari scopi sociali _____;
 - l’Associazione è iscritta nel RUNTS _____;
 - l’Associazione è iscritta all’albo delle associazioni del Comune di Pianiga;
 - lo schema della presente è stato approvato con determina n. _____ del _____;

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 – Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione e, quindi, affida alla stessa la gestione, in favore di terzi, dell'attività di servizio di trasporto sociale, di realizzazione di progetti di supporto a servizi di utilità sociale e di realizzazione dei soggiorni climatici per anziani;

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio del Comune di Pianiga ad utilizzare i propri soci volontari.

Articolo 3 – Finalità

Il Comune di Pianiga intende promuovere l'attività di trasporto sociale, la realizzazione di progetti di supporto a servizi di utilità sociale e la realizzazione dei soggiorni climatici per anziani, così come meglio individuati nel successivo art. 4.

Articolo 4 – Attività

1) SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Per servizio di trasporto sociale si intende il trasporto che verrà effettuato dall'Associazione in favore delle persone residenti nel Comune di Pianiga, che necessitano di accompagnamento per accedere ai servizi socio-educativi, sanitari, sociosanitari o riabilitativi. Il trasporto viene effettuato a domicilio sia al momento della partenza che al momento del rientro.

L'attività di trasporto sociale consiste nell'effettuare viaggi, individuali o collettivi, nei casi di seguito previsti (l'elenco sotto riportato ha carattere esemplificativo ma non esaustivo):

- accompagnamento individuale a visite mediche o specialistiche;
- accompagnamento per esami clinici;
- accompagnamento a cicli di cure legate alla patologia;
- accompagnamento a centri diurni, sociali, sanitari, riabilitativi, rieducativi o altra tipologia di accompagnamento previa valutazione del competente servizio comunale.

La richiesta di trasporto sociale da parte dei cittadini viene fatta direttamente all'Associazione, tramite prenotazione telefonica o personalmente presso la sede, previa acquisizione del visto rilasciato dal competente servizio comunale.

L'utente in sede di primo accesso dovrà presentare apposito visto rilasciato dal competente servizio comunale.

E' compito dell'associazione organizzare i trasporti giornalieri e raccogliere i visti di cui sopra.

La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata almeno 5 giorni lavorativi prima della data stabilita per il trasporto. La richiesta non dà diritto automatico alla prestazione, essendo l'erogazione della prestazione vincolata alla disponibilità di automezzi/posti liberi e alla fattibilità del servizio in base all'organizzazione giornaliera.

I trasporti possono essere effettuati, di norma, nell'ambito del territorio comunale e nell'ambito provinciale. Per altre esigenze, debitamente certificate, il trasporto potrà eseguirsi anche oltre il limite anzidetto, esclusivamente per ragioni di carattere sanitario (visite ospedaliere, esami clinici, ecc.), previa valutazione del servizio competente comunale.

Ai fini della prenotazione del trasporto sociale, l'associazione si avvarrà di un apposito locale.

REQUISITI DI ACCESSO AL SERVIZIO DA PARTE DELL'UTENZA

- residenza nel Comune di Pianiga;
- condizione fisica tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo e da rendere impossibile o gravemente difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici oppure mancanza di patente di guida o invalidità temporanea alla guida;
- impossibilità accertata della rete familiare di garantire servizi di accompagnamento (assenza di parenti e affini entro il I grado o presenza di questi ultimi ma impossibilitati per esigenze lavorative o perché residenti in altra Provincia o perché in mancanza di possesso di regolare patente di guida);
- visto rilasciato dal competente servizio comunale.

DESTINATARI DEL SERVIZIO

- anziani ultra sessantacinquenni con reti familiari ed informali carenti, o impossibilitati ad effettuare il trasporto, secondo quanto stabilito nei sopraelencati requisiti di accesso;
- disabili certificati ai sensi della L.104/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- persone adulte affette da momentanea o permanente patologia invalidante, impossibilitate ad usare altri mezzi;
- minori;
- possono, altresì, usufruire del servizio i soggetti indicati dal competente servizio comunale.

CASI PARTICOLARI

- sono escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con ambulanza. Non è consentito infatti il trasporto di:
 - ammalati gravi;
 - persone affette da malattie contagiose;
 - per ricoveri urgenti in Ospedale;
 - qualora trattasi di minore o di persona non autosufficiente o affetto da patologia invalidante è consentita la presenza di un accompagnatore se impossibilitato ad effettuare il trasporto in autonomia.

2) ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER SERVIZI DI UTILITÀ SOCIALE

Si intendono attività di interesse generale complementari le attività a favore di anziani, disabili e cittadini fragili. Tali attività di interesse generale nei servizi rivolti alla cittadinanza sono da intendersi come interventi di supporto e non sostitutivi dei servizi di competenza del Comune a favore di cittadini residenti nel territorio.

L'Amministrazione Comunale potrà approvare eventuali ulteriori progetti di promozione culturale, sociale e ricreativi, rivolti a tutti i cittadini, anche proposti dall'Associazione, da realizzarsi sul territorio.

3) SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI

Il servizio riguarda l'organizzazione e la gestione di soggiorni di vacanza per anziani nel periodo estivo.

I soggiorni che si intendono realizzare sono i seguenti:

- soggiorni estivi in località termali;
 - soggiorni estivi in località marine;
 - soggiorni estivi in località di montagna;
- su località di media attrazione turistica.

L'Associazione:

- presenterà proposte per i soggiorni estivi;

- ricercherà le condizioni che nel rapporto qualità/prezzo si presentino più favorevoli per l'utenza;
- si occuperà di tutti gli adempimenti necessari relativi:
 - al ricevimento delle domande di partecipazione ai soggiorni estivi;
 - al pagamento da parte dei partecipanti alle Agenzie delle quote dovute;
 - nonché della predisposizione degli elenchi di partecipanti stessi.

L'Associazione dovrà indicare il numero minimo di partecipanti, l'Associazione di volontariato, convocherà idonei incontri con l'utenza per illustrare il progetto *vacanze anziani*.

REQUISITI DI ACCESSO DELI UTENTI

- a. essere residenti nel Comune di Pianiga;
- b. essere ultrasessantacinquenni.

Le modalità di svolgimento delle attività della presente Convenzione verranno concordate con l'Amministrazione Comunale sulla base del progetto presentato dall'Associazione all'atto della manifestazione di interesse.

Articolo 5-Rimborsi

Viste le sentenze della Corte di Giustizia Europea nelle cause C-113/13 e C-50/14 relative alle convenzioni a rimborso italiane, con cui la Corte di Giustizia ha sancito la legittimità delle stesse, a condizione che le associazioni di volontariato non perseguano obiettivi diversi da quelli di solidarietà sociale, che non traggano alcun profitto dalle loro prestazioni, a prescindere dal rimborso di costi variabili, fissi e durevoli nel tempo necessari per fornire le medesime, e che non procurino alcun profitto ai loro membri, precisando che l'attività delle associazioni di volontariato può essere svolta da lavoratori unicamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento. Relativamente al rimborso dei costi, secondo la CGE occorre vegliare a che nessuno scopo di lucro, nemmeno indiretto, possa essere perseguito sotto la copertura di un'attività di volontariato, e altresì a che il volontario possa farsi rimborsare soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività fornita, nei limiti previamente stabiliti dalle Organizzazioni/Associazioni stesse.

Dato che "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario" (articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell'articolo 56 del Codice stabilisce che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti previamente stabiliti dalle associazioni stesse. I suddetti rimborsi al volontario che opera nell'associazione possono essere effettuati anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in ottemperanza ai seguenti limiti:

- i rimborsi non possono eccedere i 10 (dieci) euro giornalieri e i 150 (centocinquanta) euro mensili;
- l'organo sociale competente deve aver preventivamente deliberato sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;

Si sottolinea che i rimborsi devono essere relativi alle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività oggetto della convenzione in argomento. È ammesso ai sensi dell'art.56 comma 4 del Codice anche un rimborso di costi indiretti, determinato limitatamente "alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione", con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

1) SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Ogni trimestre l'Associazione dovrà presentare la richiesta di rimborso con la specifica delle spese effettivamente sostenute, distintamente per ogni attività di volontariato svolto.

All'Associazione verrà messo a disposizione in comodato d'uso gratuito dal Comune di Pianiga, n. 1 autoveicolo idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n. 04 passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n. 01 sedia a rotelle, destinato esclusivamente al trasporto di persone con disabilità, anziane e comunque di soggetti svantaggiati, per la durata del contratto di mobilità, qualora si verificasse una risoluzione anticipata o un recesso dal predetto contratto, l'Ente metterà a disposizione, in sostituzione, un veicolo comunale.

L'Associazione, sarà esonerata dal pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, della polizza infortuni conducente, dei tagliandi previsti dalla casa costruttrice, dei costi relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei cambi degli pneumatici (compresi pneumatici invernali) che si renderanno necessari, fatto salvo l'obbligo da parte del comodatario di osservare i normali comportamenti manutentivi, affinché i consumi degli pneumatici siano regolari e proporzionali ai chilometri percorsi.

Nel caso in cui l'Associazione utilizzi anche mezzi propri per il trasporto sociale di cui all'art. 4, potrà presentare una rendicontazione puntuale della quota parte della spesa sostenuta esclusivamente per il servizio svolto per il Comune di Pianiga con l'indicazione dei chilometri percorsi in favore di terzi.

Le spese di manutenzione del proprio mezzo eventualmente utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 4, potranno essere chieste a rimborso al Comune, rapportate in ragione dei chilometri percorsi per l'effettuazione dei servizi in convenzione.

Es: Spese di manutenzione/totale chilometri annui percorsi= costo al km

Costo al km * km effettuati per i servizi in convenzione = somma da chiedere a rimborso al Comune.

L'Amministrazione deve essere formalmente informata dell'eventuale utilizzo condiviso del mezzo con altre tipologie di servizio.

Non saranno ammissibili le spese per l'acquisto o il leasing di automezzi destinati al progetto.

Per le spese oggetto di rimborso es. le spese carburante, ecc. dovrà essere prodotta la documentazione giustificativa delle stesse.

2) ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER SERVIZI DI UTILITÀ SOCIALE

Ogni mese l'Associazione dovrà presentare la richiesta di rimborso con la specifica delle spese effettivamente sostenute, distintamente per ogni attività di volontariato svolto.

La somma annua massima è di € 6.000,00 (seimila/00) messa a disposizione dall'Amministrazione per i servizi citati in convenzione e per la durata della stessa per complessivi € 12.000,00 (dodicimila/00). Tale somma è comprensiva delle spese relative all'eventuale manutenzione dei mezzi, come specificato sopra, che dovranno essere puntualmente documentate, e delle spese relative ai rimborsi ai volontari che si quantificano in un importo massimo di € 10,00 (dieci) euro giornalieri e i 150,00 (centocinquanta) euro mensili.

3) SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI

Entro il mese di ottobre di ogni anno di validità della convenzione l'Associazione dovrà presentare la richiesta di rimborso con la specifica delle spese effettivamente sostenute.

Rientrano tra le spese previste: la copertura assicurativa dei volontari e la copertura delle spese generali organizzative e amministrative dell'Associazione.

Tale facoltà rimane ad insindacabile valutazione dell'Amministrazione.

In ogni caso le liquidazioni non potranno superare gli importi delle spese rendicontate ed ammissibili.

L'erogazione del contributo da parte del Comune viene disposto entro 30 giorni dalla presentazione al Comune stesso di un rendiconto mensile debitamente firmato dal legale rappresentante. La documentazione giustificativa delle spese sarà conservata presso la sede dell'Associazione.

Il Comune di Pianiga si riserva la facoltà, entro dodici mesi dal ricevimento del suddetto rendiconto, di procedere alla verifica della relativa documentazione e se dovesse emergere che l'entità dei rimborsi riconosciuti non corrisponde ai costi sostenuti per l'attività resa, i competenti uffici provvederanno alla rideterminazione dell'entità dei rimborsi stessi e alla richiesta di restituzione delle somme che dovessero risultare come non dovute.

Articolo 6 - Monitoraggio

Al fine del rispetto della somma massima messa a disposizione per il presente convenzionamento, **l'Associazione dovrà presentare un monitoraggio trimestrale delle spese sostenute e dei km effettuati**, avvisando tempestivamente l'Amministrazione in caso l'andamento della spesa faccia presumere uno sfioramento del budget; in tal caso si dovrà provvedere, in accordo con l'Amministrazione, all'adozione di misure volte al contenimento della spesa, evidenziando che la somma massima annua messa a disposizione a titolo di rimborso spese è pari ad € 6.000,00/anno.

Articolo 7 - Ulteriori precisazioni

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare nel corso d'anno l'andamento delle attività con facoltà di risoluzione del rapporto convenzionale in caso di inadempienza o presenza di situazioni che non garantiscano il corretto espletamento del servizio, o per sopravvenute motivazioni di interesse generale.

L'Associazione in sede di convenzionamento ed in corso di validità dello stesso dovrà presentare e tenere l'Amministrazione aggiornata in merito:

- alle tipologie di spesa e alle attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso;
- all'elenco volontari coinvolti nelle varie attività;
- ai mezzi messi a disposizione per le attività;
- al nominativo/i del/i referente/i per ogni tipologia di attività;

L'Associazione si impegna a rispettare quanto dichiarato nella manifestazione di interesse, che si allega alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Articolo 8 – Continuità nell'erogazione del servizio

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'Ente pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori/volontari.

L'Ente è tenuto a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Articolo 9 – Volontari utilizzati

Per la prestazione delle attività convenzionate l'Associazione mette a disposizione indicativamente n. _____ volontari, così come da manifestazione di interesse presentata prot. _____;

Ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 117/2017 si specifica che l'attività del volontariato impiegato nell'attività oggetto della presente non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai soggetti beneficiari delle prestazioni.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili. Al volontario possono essere soltanto rimborsati, tramite l'Associazione, le spese effettivamente sostenute e strettamente connesse all'attività prestata, sollevando questa Amministrazione da tutte le responsabilità e sopravvenienti.

Annualmente l'Associazione si impegna a trasmettere al Comune l'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l'esercizio del servizio.

Articolo 10 – Controlli

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio reso dall'Associazione.

Articolo 11 – Durata

Il Comune si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dal 01.01.2025 e scadenza il 31.12.2026. Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

Articolo 12 – Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da _____ – Agenzia di _____, numero _____ in data _____, scadenza _____.

Gli oneri della suddetta polizza sono interamente a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio entro il _____ di ogni anno.

Articolo 13 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Articolo 14 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del

Codice civile). Eventuali contestazioni circa l'esplicazione del servizio, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La convenzione in oggetto non rientra nella disciplina di cui alla legge n.136/2010, in quanto prevede il riconoscimento all'associazione di volontariato di un rimborso spese non forfettario, bensì il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta dai volontari, ai sensi del precedente art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari FAQ ANAC – Aggiornato al 21 maggio 2014).

Articolo 16 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 17 - Spese contrattuali

L'Associazione _____ dichiara di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 82, comma 5 del D. Lgs. n.117 del 2017 e conseguentemente richiede l'esenzione dell'imposta del bollo.

Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Comune ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, la approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo e, pertanto, la sottoscrivono digitalmente.

Data, _____

Il Comune di _____

L'Associazione _____

Allegati:

-Manifestazione di interesse prot. _____